

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2012

Modifica del decreto 1° agosto 2011 recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"». (13A00125)

(GU n.10 del 12-1-2013)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Vista in particolare la procedura di cui all'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008, relativa alla registrazione delle indicazioni geografiche stabilite;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale e' stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria;

Vista la nota 17 ottobre 2012 con la quale la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea chiede chiarimenti in merito all'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa», notificata da questo Ministero alla Commissione europea, conformemente all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, con nota del 23 gennaio 2012, prot. POCOI n. 444;

Considerato che lo scambio di comunicazioni con la Commissione europea non si concludera' entro la data prevista per l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento della «Grappa» sul territorio nazionale;

Ravvisata l'opportunita' di differire l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento della «Grappa» sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine del 1° gennaio 2013 di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 1° agosto 2011, e' differito al 1° gennaio 2014.

Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro: Catania